

Costituzioni, famiglie, convivenze in Europa

di Stefano Ceccanti

Premessa: un approccio di diritto pubblico e diacronico

Il taglio di questo intervento è centrato su un approccio di diritto pubblico: parte cioè dai limiti che sono posti al legislatore dalle norme costituzionali nell'area, sostanzialmente omogenea, dei quindici Paesi che sino a pochi anni fa erano gli unici membri dell'Unione Europea, con uno sguardo diacronico tra i testi di oggi e quelli vigenti nel 1951 (raccolti insieme allora da Mirkiné Guetzévitch). Tale sguardo ci è utile perché il diritto, specie in materie come queste, cerca di accompagnare le evoluzioni sociali, senza pretendere di determinarle rigidamente, ma anche senza volerle rispecchiare passivamente. Cinquanta anni sono un arco di tempo ragionevole per poter misurare differenze significative.

In particolare, dopo aver ripercorso le singole norme, si cercherà di capire:

- a) se dalla Costituzione emerge una definizione univoca di famiglia fondata sul matrimonio come unione di un uomo e una donna o se il testo costituzionale possa anche aprire la strada ad un'apertura del matrimonio a persone dello stesso sesso;
- b) se dalla Costituzione emerga una scelta univoca a favore della famiglia fondata sul matrimonio con esclusione del riconoscimento pubblico di altre forme di unione (di persone dello stesso sesso o di sesso diverso) non fondate sul matrimonio o, comunque, con l'esclusione di un'equiparazione tra le due figure.

A cascata verranno anche rapidamente analizzati i modelli di regolamentazione a livello di legislazione ordinaria, soprattutto di Codici civili, senza però entrare in eccessivi dettagli delle singole scelte privatistiche. Anche perché, trattandosi di legislazioni molto recenti, risalenti agli ultimi anni, e peraltro già più volte emendate, il materiale dei Paesi di provenienza e le traduzioni italiane non appaiono sempre convergenti e chiaramente aggiornate ad una data precisa, escluso il dossier curato dalla Biblioteca della Camera.

1. La cornice europea tra Carta dei Diritti del 2000 e Convenzione del 1950: oggi molte opportunità per il legislatore, pochi vincoli

La Carta dei Diritti del 2000 nel Capo II ("Libertà"), dopo aver proclamato nell'articolo 7 per ogni individuo il "rispetto della propria vita privata e familiare", presenta un articolo 9 dal titolo "Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", il cui testo è il seguente: "Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". Pur se il diritto è descritto in modo unitario, è evidente che la scelta è quella di aprire al riconoscimento distinto di famiglie fondate sul matrimonio e di famiglie che da esso prescindano.

Nel Capo III ("Uguaglianza") l'articolo 21, relativo alla "non discriminazione", inserisce nell'elenco delle discriminazioni vietate anche quella relativa alle "tendenze sessuali".

Nel Capo IV ("Solidarietà") vi è poi un articolo 33 ("Vita familiare e vita professionale"), composto da due commi. Nel primo comma "è garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale", mentre nel secondo si tutelano specificamente il diritto di essere tutelati contro i licenziamenti "per un motivo legato alla maternità", il diritto "a un congedo di maternità retribuito" e a un "congedo parentale dopo la nascita e l'adozione di un figlio".

E' soprattutto quest'ultimo articolo a costituire una grande differenza con la Convenzione europea del 1950, dato che essa non tutelava i diritti sociali. Per il resto nella Convenzione del 1950 il rispetto della privata e familiare vi è previsto all'articolo 8, mentre l'articolo 12, intitolato "Diritto al matrimonio" afferma che "uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto". E' evidente

la diversità in quanto qui, come si rileva a partire dal titolo, si tutela unicamente la famiglia fondata sul matrimonio, al di là delle modalità diverse con cui ciò può essere poi interpretato dai vari Stati. Da segnalare, infine, che nell'elenco delle discriminazioni vietate l'art. 2 della Convenzione del 1950 non ricomprendeva ancora le tendenze sessuali.

Che cosa dedurre da questo approccio europeo al tema? Anzitutto che a livello di Unione vi è consapevolezza della notevole diversità di tradizioni nazionali, dato che vi è un rinvio pieno alla legislazione nazionale, così come accadeva già nel 1950 con la Cedu. In secondo luogo che la Carta del 2000, a differenza di quella del 1950, afferma il rilievo pubblico di due diverse modalità di unione, distinte per il fondarsi o meno sul matrimonio.

Combinando le due conclusioni se ne ricava che il rinvio odierno alle legislazioni nazionali può avere come esiti possibili sia forme di graduazione dei diritti e doveri tra le due figure giuridiche (assegnando o no un primato a quella fondata sul matrimonio) sia forme di parziale o sostanziale equiparazione tra le stesse, sia l'accesso o meno anche di coppie di persone dello stesso sesso.

La cornice europea dà molte opportunità e pochi vincoli.

La differenza tra le due Carte non va comunque estremizzata rispetto alla tutela di unioni diverse dal matrimonio perché entrambe non escludono che a livello nazionale si possano riconoscere ulteriori diritti anche a realtà da loro non previste (clausola del "better law" di cui agli articoli 52 e 53 della Carta del 2000 e all'art. 53 della Carta del 1950).

Da segnalare, infine, che da vari anni il Parlamento europeo approva risoluzioni che invitano i vari Stati a regolamentare le unioni di fatto, con particolare insistenza per quelle dello stesso sesso. L'ultima in ordine di tempo è stata approvata il 18 gennaio scorso e sollecita gli Stati "ad adottare disposizioni legislative volte a porre fine alle discriminazioni subite dalle coppie dello stesso sesso in materia di successione, proprietà, locazione, pensioni, fiscalità, sicurezza sociale, ecc." (punto 11 della risoluzione).

2. Le Costituzioni del 2005 e quelle del 1951: vincoli soprattutto in Irlanda, Italia e Grecia

a) citazioni nulle o marginali: Austria, Olanda, Svezia, Belgio e Lussemburgo

Nonostante il ruolo rilevante della famiglia nel diritto civile, le Costituzioni si sono occupate scarsamente del matrimonio e della famiglia fino al secondo dopoguerra. Nello Stato liberale la materia era affidata ai Codici civili, fonte privilegiata di quella forma di Stato; con l'emergere dello Stato sociale passa anche nelle Costituzioni soprattutto per gli aspetti relativi alla legislazione sociale; restano per lo più nei Codici Civili le questioni relative alla definizione del matrimonio e della famiglia.

Per questo nulla si riscontra nella Costituzione austriaca, la cui formulazione originaria risale al 1920, se non per un rinvio alla competenza federale su tutta la legislazione civile (art. 10). Nulla compare anche nella Costituzione olandese del 1983, la cui struttura di fondo è ancora quella del 1814 e così anche in quella svedese del 1975.

Marginale il riferimento del Belgio: qui il testo del 1994 ha mantenuto all'art. 21 la regola della precedenza del matrimonio civile su quello religioso (in precedenza era all'art. 16). La medesima norma marginale è l'unica che compare nella Costituzione del *Lussemburgo* (art. 21) risalente al 1868.

b) connessioni minimali con lo Stato sociale: Danimarca, Finlandia, Francia

La connessione, sia pur minimale, coi principi dello Stato sociale è particolarmente evidente in altre Costituzioni.

In quella della *Danimarca* del 1953 si parla della famiglia solo rispetto al ruolo dell'assistenza pubblica per chi non sia in grado di provvedere alla sussistenza propria e dei familiari (art. 75) e per la possibile esenzione dall'obbligo scolastico dei figli di genitori che si impegnino a garantire un

insegnamento equivalente (art. 76) ; le norme erano però già previste nel testo previgente (artt. 82 e 83).

In *Finlandia* la Costituzione del 2000 si occupa di famiglia rispetto al diritto all'assistenza sociale sia in caso di maternità sia di perdita di chi provveda al mantenimento della famiglia, sia per il sostegno delle "capacità delle famiglie e di altri che siano incaricati alla cura dei bambini" (art. 19). Niente del genere era invece previsto nel testo previgente.

In *Francia* è tuttora vigente, in quanto richiamato dal Preambolo della Costituzione del 1958, il Preambolo della Costituzione del 1946, secondo il quale tra i principi "particolarmente necessari ai nostri tempi" rientra, oltre ad assicurare "all'individuo ed alla sua famiglia le condizioni necessarie per il loro sviluppo", anche la specifica garanzia ai fanciulli e alle madri dei servizi sanitari, della sicurezza materiale, del riposo e dell'impiego del tempo libero. Una sorta di tutela indiretta della famiglia attraverso i suoi componenti potenzialmente più deboli.

Anche da queste Costituzioni non derivano vincoli al legislatore rispetto alle questioni prima evidenziate.

c) tutele più organiche: Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia

Una tutela più organica è offerta dalla *Legge Fondamentale di Bonn*, la quale, in un ampio art. 6, afferma che "il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell'ordinamento statale" per soffermarsi poi sul diritto-dovere della cura e dell'educazione dei figli, dei casi di perdita della potestà genitoriale, della protezione e dell'assistenza alle madri, dell'equiparazione tra figli naturali e legittimi. L'art. 74 colloca poi il diritto civile nell'ambito della legislazione concorrente.

Analoga l'impostazione della Costituzione *greca* del 1975: l'art. 21 pone sotto la protezione dello Stato "la famiglia...il matrimonio, la maternità e l'infanzia", dando poi una "particolare protezione" alle "famiglia con molti bambini", oltre che a "vedove, orfani di guerra" e ai malati fisici e mentali. Nulla di ciò era previsto prima dell'entrata in vigore di tale testo.

Molto ampio l'art. 41 della Costituzione *irlandese* risalente al 1937, che però non ha solo la preoccupazione di affermare principi dello Stato sociale, ma anche quella di recepire la specifica dottrina della Chiesa cattolica. Infatti la famiglia è riconosciuta, tra l'altro, "come una istituzione morale investita di diritti inalienabili e imprescrittibili, anteriori e superiori ad ogni disposizione positiva", per cui lo Stato si impegna a tutelare le madri affinché "non siano costrette dalle necessità economiche ad impegnarsi in occupazioni che le costringano a trascurare i doveri familiari". In origine l'art. 41 vietava in modo assoluto lo scioglimento del matrimonio, ma è venuto meno nel 1995, in seguito a un referendum popolare. L'art. 42 sull'educazione è incentrato sul ruolo della famiglia come "educatore primo e naturale del fanciullo"; mentre l'art. 45 sui principi direttivi della politica sociale impegna lo Stato a far sì che "il maggior numero possibile di nuclei familiari si stabilisca nelle campagne in condizioni di sicurezza economica".

Un approccio culturale molto simile, sia pure all'interno di una diversa forma di Stato, era quella del *Fuero* degli spagnoli, una delle leggi costituzionali del regime franchista, il quale, conseguentemente al riconoscimento della religione cattolica come "religione di Stato" (art. 6), parlava nel suo art. 22 del riconoscimento e della protezione della famiglia "in quanto istituzione naturale e fondamentale della società avente diritti e doveri anteriori e superiori a qualsiasi legge umana positiva", proclamandolo poi "uno e indissolubile", dichiarando di voler proteggere "in particolar modo le famiglie numerose"; il successivo art. 23 si occupava poi dei doveri dei genitori e della patria potestà. Del tutto diverso l'approccio della Costituzione *spagnola* del 1978, il quale, all'art. 39 stabilisce una tutela organica nella logica dello Stato sociale, con una norma generale secondo cui "i pubblici poteri assicurano la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia", assicurando poi in particolare l'uguaglianza dei figli davanti alla legge e una particolare protezione per i diritti dei fanciulli.

Uno scarto analogo a quello del Portogallo. La Costituzione autoritaria del regime di Salazar, per la quale la religione cattolica era “la religione della nazione portoghese” (art. 45), dedicava un intero titolo alla famiglia, composto di 4 articoli. La famiglia, secondo l’art. 12, era definita come “fonte di conservazione e di sviluppo della razza”, “base principale dell’educazione, della disciplina e dell’armonia sociale”, nonché come “fondamento dell’ordine politico e amministrativo mediante la sua aggregazione e rappresentanza nel comune e nei municipi”. L’art. 13 la dichiarava basata “sul matrimonio e sulla filiazione legittima”, con una differenza tra i diritti pieni garantiti ai figli legittimi e quelli più ristretti degli illegittimi, ossia solo quelli “convenienti alla loro condizione”. L’art. 14 dichiarava di voler proteggere la maternità, promuovere “l’adozione del salario familiare”, “facilitare ai padri l’adempimento dell’obbligo dell’istruzione e dell’educazione dei figli” e di voler “adottare tutte le misure intese ad evitare la corruzione dei costumi”. La Costituzione *portoghese* del 1976 è invece interna allo Stato sociale ed anche la più dettagliata: dedica alla famiglia, al matrimonio e ai figli l’art. 36 in cui afferma anzitutto che “Tutti hanno il diritto di costituire una famiglia e di contrarre matrimonio in condizioni di piena eguaglianza”, occupandosi poi dell’eguaglianza dei diritti e doveri dei coniugi e dei doveri verso i figli. L’art. 67 è poi specificamente rivolto al ruolo sociale della famiglia, che “come elemento fondamentale della società, ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato” con varie conseguenze, tra cui “promuovere l’indipendenza sociale dei nuclei familiari”, una rete “di asili di servizi di sostegno alla famiglia”, “il diritto alla pianificazione familiare” e l’accesso alla “procreazione assistita, nei termini che tutelino la dignità della persona umana”, con l’impegno, “sentite le associazioni rappresentative delle famiglie” a “realizzare una politica familiare a carattere globale e integrato”. L’art. 68 prevede poi tutele particolari per paternità e maternità, tra cui i permessi lavorativi, mentre l’art. 69 tutela i bambini “contro l’esercizio abusivo dell’autorità nella famiglia”.

Com’è noto un approccio organico è anche quello della Costituzione *italiana* del 1948 con la definizione dell’art. 29 della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, ordinata “sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. Gli articoli seguenti tutelano i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30), le famiglie numerose, la maternità, l’infanzia e la gioventù (art. 31). Nel complesso, ad una prima parziale lettura, queste Costituzioni che trattano in maniera più organica la famiglia, rispetto al suo inserimento nella forma di Stato sociale, sembrano comunque definirla in modo molto essenziale, rinviando di fatto ancora in larga parte al Codice Civile.

Per questo, rispetto alla prima questione, la possibilità di aprire il concetto di famiglia fondata sul matrimonio anche a coppie dello stesso sesso, vi sono tre testi che, in modo decrescente, sembrano porre ostacoli rilevanti: in primo luogo quello irlandese, che si rifà abbastanza chiaramente alla dottrina cattolica, pur avendo ormai ammesso il divorzio; in secondo quello greco perché famiglia e matrimonio sembrano strettamente legati all’esperienza della maternità e in più esso si inserisce in un testo costituzionale che propone un raccordo particolare con la Chiesa ortodossa e la sua dottrina; in terzo quello italiano perché, pur nella sua genericità, il richiamo alla “società naturale fondata sul matrimonio” sembra presupporre come abbastanza scontato il modello della famiglia composta da coniugi di sesso diverso. In ogni caso la lettura di quelle Costituzioni potrebbe anche evolvere per influenza sulle Corti della Carta di Nizza, che invece tenderebbe a rimuovere o comunque a indebolire quegli ostacoli. Gli altri testi non sembrano porre ostacoli insormontabili; se anche quella presupposizione vi era, ed era data per scontata, e proprio per questo non è stata trascritta nel testo, non di meno il fatto che un vincolo esplicito non vi sia lascia l’interprete maggiormente libero. Bisognerà vedere l’eventuale interpretazione delle Corti, a cominciare da quella spagnola.

Rispetto alla seconda questione, il favore riservato eventualmente alla famiglia fondata sul matrimonio, essa si ricava in modo evidente dai tre testi citati già a proposito del primo quesito (irlandese, greco, italiano). Da questo indubbio favore non si ricava però a priori un’irrelevanza giuridica di altre forme di unione non fondate sul matrimonio, a patto che il riconoscimento non si trasformi esplicitamente o surrettiziamente in equiparazione totale. Il testo tedesco (che parla puntualmente di “particolare protezione”) e soprattutto quelli spagnolo e portoghese, che sono

accomunati da espressioni retoriche fortemente impegnative, sono meno stringenti nel legare in modo indissolubile famiglia e matrimonio; si prestano quindi a letture diverse rispetto a forme di eventuale equiparazione tra famiglia fondata sul matrimonio e altre tipologie di unione.

3. I concreti modelli odierni: scelte plurali e metodi plurali

Se molte cose sono costituzionalmente possibili, non altrettante sono state ritenute dai legislatori altrettanto opportune. La cautela ha prevalso fino a pochi anni fa, dopo di che sembra essersi aperta una fase di complessa sperimentazione di scelte diverse per contenuto e per metodo.

Grecia, Irlanda e Italia si rivelano anche sul piano della legislazione ordinaria i tre Paesi che fanno complessivamente eccezione, non prevedendo alcun riconoscimento giuridico di forme di unione diversa dalla famiglia fondata sul matrimonio, anche nella forma che sarebbe teoricamente consentita dalle loro Costituzioni, di un riconoscimento non sfociante nell'equiparazione. Ad essi si aggiunge l'*Austria*. Sappiamo tuttavia che questa esigenza si è fatto valere in modo frammentario attraverso sentenze dei giudici.

I Paesi che si sono mossi in modo favorevole all'apertura del matrimonio a coppie dello stesso sesso sono, in ordine cronologico, l'*Olanda* dal 2001, il *Belgio* dal 2003 e la *Spagna* dal 2005. Il *Regno Unito* ha varato nel 2004 il "Civil Partnership Act" che dal punto di vista formale è dedicato solo a istituire tale nuova realtà che resta distinta dal matrimonio (art. 1. "A civil partnership is a relationship between two people of the same sex ('civil partners')", ma che in realtà non sembra sostanzialmente differenziarsi da esso se non per il nome. Dal punto di vista della tecnica legislativa è da segnalare la soluzione spagnola del giugno 2005 che, in sostanza, si è basata sulla modifica dell'art. 44 del Codice civile, aggiungendo al testo preesistente, "L'uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio conformemente alle disposizioni di questo Codice", la frase "Il matrimonio ha i medesimi requisiti ed effetti che i due contraenti siano del medesimo sesso o di sesso diverso". I restanti sedici articoli si limitano a sostituire le parole "marito", "moglie", "padre" e "madre" con "coniuge" o "genitore", con una norma finale di chiusura che recita "Le disposizioni di legge che contengano un qualsiasi riferimento al matrimonio si intendono applicabili indipendentemente dal sesso dei suoi contraenti".

Le unioni non basate sul matrimonio sono ormai regolamentate da una maggioranza di Paesi, ma, fermo restando che non sono strettamente equiparate in diritti e doveri, in particolare sull'adozione, coprono una gamma di soluzioni molto diverse. In particolare, volendo tentare una prima classificazione:

- a) si sommano al matrimonio omosessuale nei quattro Paesi già citati: nel *Regno Unito* da vari anni, anche sulla base di un'ampia giurisprudenza, sono riconosciute le cosiddette "coabitazioni non registrate", in cui dopo un periodo di coabitazione sono acquisiti alcuni diritti e doveri. In *Olanda* dal 1998 è in vigore la legge 5 luglio 1997 per coppie dello stesso sesso e di sesso diverso che prevede un'equiparazione quasi totale, con l'eccezione dell'adozione; dall'1 luglio 1999 quest'ultima è ammessa solo per il figlio dell'altro partner. In *Belgio* dal 2000 è in vigore la legge del 23 novembre 1998 sulla "coabitazione legale" (che ha aggiunto un nuovo Titolo V bis al Libro III del codice civile) aperta a coppie di sesso uguale o diverso, che si registra di fronte all'ufficiale di stato civile con una regolamentazione minima di diritti e doveri. In *Spagna* la materia è di legislazione concorrente e pertanto undici Comunità autonome su diciassette hanno approvato diverse leggi sulle unioni di fatto dal 1998 al 2003;
- b) sono destinate esclusivamente o prevalentemente alle persone dello stesso sesso, avendo escluso per esse il matrimonio: questi sembrano essere i casi della *Danimarca* (legge 7 giugno 1989, modificata varie volte, l'ultima, sembra, nel 1999), col limite dell'adozione ai soli figli del partner, della *Svezia* con una legge del 1994 (con alcuni limiti sull'adozione, legge che è venuta ad aggiungersi a una legge del 1987 sulle unioni di fatto che garantiva diritti limitati a unioni di fatto di sesso uguale o diverso); della *Germania* con la legge sulla

- convivenza registrata del 16 febbraio 2001 (adozione esclusa; la legge è stata riconosciuta conforme a Costituzione da una sentenza del 17 luglio 2002 del Tribunale Costituzionale Federale; dalla riforma del 2004, entrata in vigore l'1 gennaio 2005, è ammessa l'adozione dei figli del convivente) e della *Finlandia* con una legge del marzo 2002 (adozione esclusa);
- c) sono destinate senza distinzione a persone conviventi di sesso uguale o diverso: si tratta del *Pacs francese* (legge n. 265 del 16 novembre 1999, riconosciuta conforme a Costituzione dalla sentenza del Conseil Constitutionnel 99-419) con vari diritti e doveri, adozione esclusa, a cui si aggiunge una figura con minori diritti e doveri, il concubinaggio; del partenariato del *Lussemburgo* (legge 12 maggio 2004), centrata sui diritti sociali e sulla legislazione fiscale, e del *Portogallo*. In quest'ultimo Paese l'11 maggio 2001 sono state approvate due leggi, la 6/2001 regola "l'economia comune", cioè convivenze solidali di due o più persone che vengono regolate con un quadro di diritti e doveri in materia sociale e fiscale; la 7/2001 regola l'unione di fatto di due persone di sesso uguale o diverso che, a differenza del caso precedente, prevede anche la reversibilità della pensione.

Da questo quadro sembra potersi rilevare che, in realtà, l'esigenza largamente prevalente sembra essere quella di rispondere alle coppie di persone dello stesso sesso, o aprendo ad esse il matrimonio o predisponendo una soluzione alternativa, in quanto le coppie di sesso diverso hanno già a loro disposizione la scelta del matrimonio; tanto più che ovunque, anche in Irlanda, esso non è più indissolubile.

Negli altri casi in cui è stata trovata una soluzione comune a coppie di sesso uguale o diverso le motivazioni sottostanti sembrano essere due:

- a) rispondere alle esigenze giuridiche delle coppie omosessuali unificandole con quelle eterosessuali perché quelle di queste ultime, pur avendo a disposizione il matrimonio, appaiono essere in alcuni Paesi socialmente più accettate rispetto alle coppie omosessuali;
- b) creare una realtà "intermedia" per le coppie a cui, per vari motivi, il matrimonio appare troppo vincolante e l'unione di mero fatto appare troppo sregolata.

Le obiezioni dei contrari a queste forme di riconoscimento sono di duplice natura:

- a) la contrarietà alla regolamentazione delle coppie di persone dello stesso sesso è legata a una valutazione morale negativa dell'omosessualità, che può essere accettata come scelta privata, ma non legittimata dal diritto positivo: si tratta di un'obiezione che in vari Stati presenta un significativo consenso sociale, anche se sul piano tecnico-giuridico si presenta più opinabile (ed opinata) perché nelle società pluraliste non esistono valutazioni morali facilmente e immediatamente traducibili in divieti normativi, specie laddove non si parli di assimilazione nel matrimonio o di equiparazione allo stesso;
- b) la contrarietà alla regolamentazione delle coppie di persone di sesso diverso, che pur socialmente appare meno accettata ovunque, giuridicamente appare più forte perché è a disposizione l'alternativa del matrimonio e vi è pertanto il rischio che quest'ultimo venga svuotato se a quella regolamentazione si associano analoghi diritti e doveri minori; per questo essa si presenta tanto più difendibile quanto più si allontana dal matrimonio, sia rispetto alla forma sia rispetto ai diritti garantiti.

Va poi rilevata una differenza di metodo tra due delle leggi più discusse ed importanti, anche considerato il rilievo degli Stati coinvolti: nel caso *spagnolo* la legge è stata approvata dopo circa un anno di legislatura dalla nuova maggioranza socialista ed ha caratterizzato sin dall'inizio il suo programma elettorale, anche se le precedenti leggi sulle unioni di fatto erano state consensuali e legate a iniziative originarie di esponenti del Partito Popolare di centrodestra. Invece nel caso *francese* la legge sui *Pacs* è stata ritenuta una legge sostanzialmente costituzionale, quindi concordata tra la maggioranza e gran parte dell'opposizione, risultando da un lungo lavoro parlamentare che si è concluso a metà della legislatura iniziata nel giugno 1997.

Nota Bibliografica sintetica

I testi delle *Costituzioni* citate sono quelli della raccolta “storica” di Mirkine Guetzévitch del 1954 edita da Comunità e quelli della raccolta odierna edita ed aggiornata periodicamente da Cedam (curata da Palici, Cassella e Comba con prefazione di Lombardi).

Le *normative ordinarie* sono periodicamente descritte da contributi e cronache che escono su “Diritto Pubblico Comparato ed europeo”, “Quaderni Costituzionali” e “Nomos”, oltre che *compiutamente riassunti da un aggiornatissimo dossier della Biblioteca della Camera dei deputati* (n. 102/2004, *Le coppie di fatto*, con aggiornamenti del 2005 su Germania, Spagna e Regno Unito). Ad esso in gran parte attinge in modo sintetico la voce “Unione civile” dell’enciclopedia Internet “Wikipedia” (http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile), anche se essa, a differenza del dossier della Camera, non appare asettica, ma *nettamente orientata in senso favorevole*.

La situazione, fotografata al 2003, con particolare attenzione al Pacs francese e alla giurisprudenza italiana, è oggetto di un mio contributo (insieme all’avv. Renata Felice) dal titolo “Quadro normativo europeo in materia di unioni personali al di fuori del matrimonio” per un seminario alla Camera dei deputati che si trova alla voce “Interventi del prof. Ceccanti”, nel mio sito w3.uniroma1.it/ceccanti

Per comprendere le *ragioni dei contrari* si veda il recente “Compendio della dottrina sociale della Chiesa”, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2004, in particolare il cap. 5 della Parte Seconda “La famiglia cellula vitale della società”, pp. 117 ss. e specificamente le pp. 127 e 128. la contrarietà è comunque affermata, in modo argomentato a partire dal “diritto naturale” e non dalla fede, rispetto all’“eventuale equiparazione legislativa” e all’istituzione del “matrimonio omosessuale”, non a qualsiasi forma di riconoscimento diverse dall’equiparazione. Ad esempio, muovendosi lungo questa distinzione, accanto a posizioni più intransigenti, il card. Pompedda, giurista della Curia, si è dichiarato favorevole in varie interviste ad un parziale riconoscimento per le sole coppie eterosessuali non sposate, il card. Martini nel discorso alla città per la vigilia di S. Ambrogio del 2000 ha aperto implicitamente anche a quelle omosessuali (purché non vi sia equiparazione o matrimonio), mentre il Presidente della Conferenza episcopale spagnola Blazquez e il primate canadese card. Ouellet nell’opporsi al matrimonio gay hanno citato positivamente la legge francese sui Pacs. Cfr, *amplius*, il mio *Un piccolo elenco di uomini di Chiesa che hanno sostenuto Pacs e unioni civili*, in “Il Riformista” del 14 settembre 2005. Per le varie posizioni interne alla Chiesa si vedano gli articoli e i documenti regolarmente pubblicati dalla rivista quindicinale “Il Regno” dei Dehoniani di Bologna

Tra le *monografie più recenti* si segnalano S. Asprea, *La famiglia di fatto in Italia e in Europa*, Giuffré, Milano 2003 e E. Calò, *Le convivenze registrate in Europa*, Giuffré, Milano, 2000